



---

Corte III  
C-23/2007 /cap  
{T 0/2}

## **Decisione del 9 ottobre 2007**

---

Composizione

Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),  
Stefan Mesmer, Francesco Parrino,  
cancelliera Paola Carcano.

---

Parti

G.\_\_\_\_\_,  
patrocinata dall'Avv. Marco Frigerio,  
piazza Col. C. Bernasconi no 5, 6830 Chiasso,  
ricorrente,

contro

**Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE**, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,  
autorità inferiore.

---

Oggetto

prestazioni dell'assicurazione invalidità.

**Ritenuto in fatto e considerato in diritto:**

che, mediante decisione di revisione del 2 novembre 2006 notificata il 21 novembre successivo, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2007 a G.\_\_\_\_\_, cittadina italiana, nata il \_\_\_\_\_, la rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, che le era stata accordata dal 1° gennaio 1994 (doc. 1-96),

che, con ricorso del 16 dicembre 2006 consegnato alla posta il 18 dicembre successivo, G.\_\_\_\_\_, regolarmente rappresentata dall'avv. Marco Frigerio di Chiasso, chiede, in sostanza, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità con decorrenza dal 1° gennaio 2007 con gli interessi legali e rivalutazione monetaria delle singole scadenze fino al soddisfo; a suffragio delle sue conclusioni produce: una consulenza medico-legale della Dott.ssa N.\_\_\_\_\_ del 7 dicembre 2006, un modello E 213 del 10 febbraio 2000 ed un modello E 213 del 18 luglio 2005, un referto di una TC del rachide e della cervicale del 27 agosto 2003, un referto di una TC del cranio del 26 aprile 2006, un referto di una radiografia lombosacrale e della colonna cervicale del 26 aprile 2004, un esame elettromiografico con il rispettivo referto del 7 giugno 2004, un referto di una TC lombosacrale del 14 giugno 2004, un referto di una RM della colonna lombosacrale e del collo del 12 ottobre 2004, una richiesta di consulenza neurochirurgica del 28 maggio 2005, un verbale di ammissione al presidio ospedaliero di Partinico (anno 2005), un referto di una TC del rachide lombosacrale del 15 giugno 2005, un referto di un esame elettromiografico del 24 ottobre 2005, una relazione di un esame neuropsichiatrico del 4 novembre 2005, una relazione medica dell'11 novembre 2005, un documento medico relativo a due visite endocrinologiche (segnatamente del 30 marzo e del 5 ottobre 2006), un referto specialistico del 13 novembre 2006, una relazione medica dell'8 agosto 2006, un referto di una visita generale del 16 agosto 2006 presso il pronto soccorso, i referti di un esame ematochimico ed un esame delle urine (del 21 e del 22 agosto 2006) ed un referto radiologico del 29 agosto 2006,

che, in data 1° gennaio 2007, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha ripreso la procedura in oggetto pendente fino al 31 dicembre 2006 davanti alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero (CFR),

che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE ha sottoposto l'incarto al Dott. B.\_\_\_\_\_ del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del 5 aprile 2007 (doc. 100), ha confermato integralmente il contenuto del suo precedente rapporto del 7 febbraio 2006 (doc. 80 e 81),

che, pertanto, l'UAIE, nelle sue osservazioni ricorsuali del 27 aprile 2007, propone la rieiezione dell'impugnativa mentre la ricorrente, nella memoria di replica del 4 giugno 2007, ribadisce la richiesta di accoglimento del ricorso con annullamento della decisione ed a suffragio delle sue conclusioni produce una consulenza medico-legale della Dott.ssa N.\_\_\_\_\_ del 29 maggio 2007 ( note critiche ai pareri medico-legali del Dott. B.\_\_\_\_\_ ) ed una relazione della Casa di Cura di Stagno (reparto di Neurologia e Neuropsichiatria) del 29 maggio 2007 con allegata la scheda di dimissione di pari data,

che, invitato a presentare la duplica, l'UAIE ha sottoposto nuovamente l'incarto al Dott. B.\_\_\_\_\_, il quale, nella sua relazione del 17 agosto 2007, ha posto in evidenza la necessità di esperire una perizia pluridisciplinare (doc. 102),

che, l'UAIE, nella sua duplica del 28 agosto 2007, propone, pertanto, di rinviare la causa al fine di completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile,

che, in data 4 settembre 2007, il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso alla ricorrente per conoscenza le osservazioni dell'amministrazione ed il rapporto medico del Dott. B.\_\_\_\_\_ del 17 agosto 2007, comunicando nel contempo alle parti la composizione del collegio giudicante: entro il termine impartito non sono state presentate istanze di ricusa,

che, riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF,

che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE in materia di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 let. b. della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20),

che il Tribunale amministrativo federale giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio 2007 (art. 53 cpv. 2 LTAF prima frase),

che il nuovo diritto processuale trova applicazione (art. 53 cpv. 2 LTAF ultima frase),

che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente rilevato dall'UAIE, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA),

che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravede motivi per non aderire alla proposta dell'UAIE al fine di procedere all'assunzione dei complementi istruttori richiesti dal Dott. B. \_\_\_\_\_ nel suo rapporto del 17 agosto 2007 atti a delucidare lo stato psico-fisico dell'assicurata tramite l'esperimento di una perizia pluridisciplinare effettuando tutti gli esami oggettivi che il caso richiede,

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA,

che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato,

che, pertanto, visto l'esito del gravame e contrariamente a quanto postulato dall'UAIE nella sua duplica del 28 agosto 2007, alla parte ricorrente è assegnata un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'500.-- a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.

**Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

**1.**

Il ricorso è accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del 2 novembre 2006, l'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.

**2.**

Non si percepiscono spese processuali. Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'500.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.

**3.**

Comunicazione a:

- rappresentante della ricorrente (atto giudiziario),
- autorità inferiore (n. di rif. \_\_\_\_\_),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La presidente del collegio:

La cancelliera:

Elena Avenati-Carpani

Paola Carcano

**Rimedi di diritto:**

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e, se in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: